

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1995

relativa ad un aiuto di Stato della Germania alla società Georgsmarienhütte GmbH

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/437/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 4, lettera c),

vista la decisione n. 3855/91/CECA della Commissione, del 27 novembre 1991, recante norme comunitarie per gli aiuti alla siderurgia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

visto che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 di detta decisione, è stata data comunicazione alle parti interessate affinché potessero presentare le proprie osservazioni,

considerando quanto segue :

I

Con lettera datata 6 luglio 1993, le autorità tedesche, ai sensi degli articoli 2 e 6 della disciplina degli aiuti alla siderurgia (decisione n. 3855/91/CECA) hanno notificato alla Commissione un progetto di aiuto di Stato alla società Georgsmarienhütte GmbH per consentirle di effettuare investimenti per scopi di ricerca e sviluppo (R & S). L'aiuto ammontava a 32,5 Mio di DM e rappresentava il 30 % dei costi ammissibili.

Con lettera del 7 settembre 1993, le autorità tedesche hanno risposto a diversi quesiti che erano stati loro sottoposti con lettera del 29 luglio 1993.

Nel novembre 1993, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della disciplina degli aiuti alla siderurgia nei confronti dell'aiuto di Stato proposto.

Il governo tedesco è stato informato di questa decisione con lettera del 31 dicembre 1993 [SG(93)D/21737]. Nella stessa lettera, si invitavano le autorità tedesche a formulare

entro un mese le proprie osservazioni in merito ai rilievi contenuti nella decisione della Commissione.

La lettera inviata alle autorità tedesche è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale⁽²⁾ e gli altri Stati membri e i terzi interessati sono stati invitati a sottoporre alla Commissione le proprie osservazioni entro un mese dalla data di pubblicazione.

Il governo tedesco ha replicato mediante un telex inviato il 31 gennaio 1994 e protocollato il giorno seguente.

I servizi della Commissione hanno inoltre ricevuto comunicazione dai seguenti terzi interessati :

- The British Iron and Steel Producers Association (BISPA) (lettera del 28 marzo 1994, protocollata il 6 aprile 1994),
- European Independent Steel Works Association (EISA) (lettera del 6 aprile 1994, protocollata l'11 aprile 1994),
- MEFOS — Metallurgical and Metal Working Research Plant (lettera del 7 aprile 1994, protocollata l'8 aprile 1994),
- Usinor Sacilor (lettera dell'8 aprile 1994, protocollata l'11 aprile 1994),
- Rappresentanza permanente del Regno Unito presso le Comunità europee, (lettera dell'8 aprile 1994, protocollata il 18 aprile 1994).

In data 21 giugno 1994, queste lettere, le loro traduzioni e gli allegati sono stati inviati alla Rappresentanza permanente della Germania.

Il governo tedesco ha replicato con lettera del 24 giugno 1994, protocollata il giorno stesso. In data 30 giugno 1994 si è tenuta a Bruxelles una riunione informale tra rappresentanti dei servizi della Commissione e del governo tedesco.

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 57.

⁽²⁾ GU n. C 71 del 9. 3. 1994, pag. 5.